



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## IX LEGISLATURA

134ª Seduta pubblica – Venerdì 19 ottobre 2012

Deliberazione n. 133

OGGETTO: RIORDINO DELLE PROVINCE DELLA REGIONE DEL VENETO (ARTICOLO 17, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI NONCHÉ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135).  
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 58)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta formulata dalla Prima Commissione consiliare relativa all’argomento indicato in oggetto approvata a maggioranza nella seduta del 17 ottobre 2012;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Costantino TONIOLO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*lo Statuto del Veneto, recentemente approvato con legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, al Capo II (articoli 11 s.) ha delineato un disegno unitario ed originale del «sistema veneto», nell’ambito del quale, in coerenza con i principi che reggono la riforma del Titolo V del 2001, alla Regione è riconosciuto un ruolo eminentemente normativo e di programmazione, mentre la generalità delle funzioni amministrative attive è in linea di principio imputata al comune.*

*Tra gli elementi caratterizzanti il disegno istituzionale del Veneto due vanno particolarmente evidenziati: 1) il processo di integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane che lo Statuto intende promuovere (articolo 14 “Funzioni metropolitane”); 2) il riconoscimento delle specificità delle singole comunità venete, - in attuazione dei principi costituzionali di differenziazione e adeguatezza, - che la legge regionale può operare conferendo, previe apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, garantendo speciali condizioni di autonomia ai territori montani. Da quest’ultimo punto di vista, l’articolo 15, comma 5, prevede che la Regione riconosca in particolare alla Provincia di Belluno una distinta*

*specificità, anche in virtù del fatto che confina con territori a statuto speciale; ulteriori specificità sono riconosciute dall'articolo 15, comma 3, alle aree deltizie.*

*Allo Statuto sarebbe dovuta seguire un'azione complessa di riordino del sistema istituzionale.*

*È tuttavia intervenuto nel contempo l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha previsto un riordino delle province secondo criteri generali, fissati con deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 "Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95".*

*Si tratta di criteri puramente quantitativi, ai sensi dei quali le province che non possiedono i requisiti minimi della dimensione territoriale non inferiore a Km<sup>2</sup> 2500 e del numero di abitanti non inferiore a 350.000 debbono essere soppresse.*

*Il decreto-legge n. 95 del 2012 discende da una logica emergenziale legata al "fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti", logica che vizia in modo irrimediabile un processo di "ricostruzione territoriale", introducendo valutazioni che poco hanno a che fare con ragionamenti gestionali ed economico territoriali ed ancor meno con logiche di competitività e di management territoriale/economico. Si prevede cioè un riordino territoriale degli enti intermedi sulla base di criteri aritmetici, che non tengono conto né delle caratteristiche del Veneto né del percorso di riassetto istituzionale, volto ad integrare quelle realtà istituzionali che preesistono, non solo all'istituzione della Regione, ma anche a quella dello Stato italiano. Non si tengono dunque in alcun conto le esigenze di un territorio impegnato in processi economici su scala europea.*

*La Regione intende invece procedere ad un riordino territoriale più meditato e partecipato, del resto già avviato, che pervenga ad un assetto più stabile e coerente.*

*Si ritiene pertanto, in attesa di un'evoluzione amministrativa che, partendo dal territorio e dalle forze economico-sociali presenti, sia necessario in una prima fase procedere senza operare affrettate modificazioni istituzionali che rischierebbero di pregiudicare un equilibrato riassetto complessivo.*

*Solo in una seconda fase si potrà addivenire alla creazione di due aree metropolitane comprendenti le province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.*

*Le motivazioni di queste scelte sono ben svolte nella premessa dell'atto, cui si rinvia.*

*La proposta di deliberazione amministrativa è stata esaminata dalla Commissione Statuto, che l'ha licenziata con parere favorevole a maggioranza.*

*La Prima commissione ha esaminato nel corso delle sedute del 15, del 16 e del 17 ottobre 2012 la proposta di deliberazione licenziandola a maggioranza per l'inoltro in quest'aula, oggi al Vostro esame, con il voto favorevole dei consiglieri Caner (LV-LN-P), Corazzari (LV-LN-P), Cortelazzo (PDL), Bond (PDL), Toniolo (PDL), l'astensione del consigliere Laroni (PDL), il voto contrario dei consiglieri Bonfante (PDV), Puppato (PDV), Ruzzante (PDV), Grazia (UDC), Franchetto (IDV), Pettenò (Federazione della Sinistra veneta-PRC), Causin (Misto), il consigliere Foggiato non partecipa al voto.";*

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Bruno PIGOZZO*, nel testo che segue:

*"Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*in sede di conversione del decreto-legge n. 95/2012 sulla Spending Review, la legge n. 135/2012 ha previsto all'articolo 17 il "Riordino delle Province e delle loro*

*funzioni”; la medesima legge, all’articolo 18, prevede altresì l’“Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio”.*

*Pur ritenendo fuori luogo l’aver inserito il tema di un parziale ridisegno istituzionale in uno strumento legislativo, adottato da Governo e Parlamento nazionali, che ha come finalità la riduzione della spesa pubblica, siamo comunque convinti che il nostro Paese abbia bisogno di una complessiva riforma delle Istituzioni democratiche, a cominciare dal superamento del bicameralismo perfetto, dalla riduzione del numero dei Parlamentari, dalla riconsiderazione sulle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, passando per la fusione tra i piccoli Comuni e la gestione associata dei servizi. Riteniamo quindi di essere di fronte ad una fase molto importante della vita democratica italiana che ci richiama come regione Veneto ad una prima scelta concreta sulla strada delle riforme.*

*Ho potuto seguire in prima persona tutto l’iter a livello regionale previsto dal decreto-legge n. 95/2012, dalla sua emanazione ad oggi, in quanto rappresentante di minoranza nominato da questo consiglio insieme al collega Corazzari in seno alla Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali.*

*Come sapete, delle 5 ipotesi sul tavolo, la Conferenza ha approvato quella che prevede il mantenimento delle 6 province attuali e l’istituzione della Città Metropolitana di Venezia, prendendo atto dello spostamento di tre comuni dagli attuali confini.*

*Già in quella sede ho avuto modo di esprimere il mio voto contrario sull’ipotesi prescelta, ritenendola rinunciataria e di retroguardia rispetto a tutte le altre 4, una delle quali era da me proposta. In verità, questo giudizio negativo abbiamo potuto registrarlo non solo dalle dichiarazioni di rappresentanti del mondo imprenditoriale, economico, culturale e sociale del Veneto, ma anche da autorevoli esponenti politici di questa stessa maggioranza.*

*Confidavamo quindi in molti che nel passaggio in Consiglio regionale avvenisse un sussulto di responsabilità, considerando questa una buona opportunità per dare un segnale chiaro di riordino della governance istituzionale.*

*Purtroppo, l’ipotesi approvata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, ovvero il mantenimento delle attuali sei Province più la Città Metropolitana di Venezia, è stata praticamente riconfermata in sede di parere delle commissioni consiliari.*

*Infatti il provvedimento che oggi viene sottoposto all’esame dell’aula, è una “non proposta” perché lascia inalterato il quadro attuale, operando una “ridelimitazione delle circoscrizioni territoriali delle province ubicate nel territorio della Regione Veneto”. Di fatto questa “ridelimitazione” è solo un’operazione di “microchirurgia” che prende atto delle deliberazioni di tre comuni che chiedono il cambio di provincia, nulla più. Se da un lato è opinabile il fatto che questi spostamenti dei comuni siano considerati validi ai fini del recupero da parte delle province interessate dei requisiti minimi imposti dalla norma nazionale, quello che ci preoccupa di più è il mantenimento dello status quo, e il rinvio ad una fase successiva delle scelte strategiche.*

*Tutto questo ci lasci allibiti perché è quanto di più conservatore si possa immaginare. Ciò impedisce di intraprendere con coraggio la strada di un vero rinnovamento degli enti locali come i cittadini ci chiedono oggi con forza; una strada cioè di maggiore efficienza, più risparmio e meno burocrazia. Ancora una volta il Veneto rischia di ritrovarsi in ultima posizione tra le Regione del nord: Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna hanno già deliberato il riordino delle proprie Province decidendo da subito nuovi assetti istituzionali, o almeno diversi rispetto allo status quo.*

*Di fatto in Commissione l'unica vera proposta presentata, alternativa alla "non proposta" della maggioranza, è stata quella del Partito Democratico.*

*Due "Province Metropolitane", ovvero la Verona-Vicenza e la Padova-Treviso, il mantenimento della Provincia dolomitica di Belluno e la richiesta di deroga per la Provincia di Rovigo oltre, ovviamente, alla Città Metropolitana di Venezia, già individuata con il decreto sulla spending review, è il quadro d'insieme che con apposito emendamento ripresentiamo anche in aula, come proposta di riordino delle Province, che il Consiglio regionale è tenuto a trasmettere al governo entro il prossimo 23 ottobre.*

*La proposta è frutto di un lavoro di confronto che ha raccolto numerosi consensi tra i sindaci delle maggiori città capoluogo, le categorie economiche, da Confindustria ad Unioncamere, e le organizzazioni sindacali. Il tutto guardando con un occhio di riguardo all'obiettivo del riordino stesso, che è quello di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e di contenere la spesa. Un riordino che risponde al criterio dell'omogeneità dei territori, tiene conto delle dinamiche socio-economiche già in essere e, soprattutto, rimane in linea con lo Statuto regionale, con la nuova legge delle funzioni associate tra i Comuni, con gli indirizzi dell'Unione europea.*

*Province Metropolitane è una dicitura che sa fotografare meglio di ogni altra la realtà di un territorio veneto nel quale esistono già nei fatti queste due aree metropolitane (appunto la Verona-Vicenza e la Padova-Treviso) fortemente integrate sotto vari punti di vista, a cominciare da quello dei nodi infrastrutturali, dei poli di sviluppo scientifico, tecnologico e sanitario, dei centri universitari e di ricerca, degli assi di spostamento quotidiano di lavoratori e studenti.*

*Il riconoscimento poi della specificità di Belluno, già sancita dallo Statuto regionale, tiene conto delle sue peculiarità orografiche; inoltre la vicinanza di territori a Statuto speciale, come il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, aggiunge ulteriori motivazioni, oltre a quelle logistiche, nel richiedere un proprio ambito provinciale per consentire un efficace esercizio unitario delle funzioni.*

*Per quanto riguarda la Provincia di Rovigo riteniamo motivata una richiesta di deroga, date le specificità territoriali del Polesine.*

*Infine si confermano gli attuali confini della Provincia di Venezia coincidenti con la nuova Città Metropolitana di Venezia come istituita dall'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012.*

*È quindi questa una visione che costituisce la struttura portante per una nuova definizione delle funzioni dei diversi livelli di governo in Veneto assegnando alle nuove Province, intese come enti territoriali intermedi di area vasta, un ruolo strategico nel coordinamento dei servizi al cittadino che vanno dalla tutela dell'ambiente alla gestione dell'edilizia scolastica e delle strade provinciali. Ecco perché vogliamo questo modello innovativo di governance territoriale e non soluzioni che tengano in piedi enti di secondo livello di scarsa incisività. In questo quadro andranno poi ristrutturati, semplificati ed accorpati gli attuali livelli di gestione, eliminando quella pletora di parcellizzazioni che grava su tutti in termini di costi e di sovrapposizione di competenze e di scarsa efficacia.*

*Preannuncio che anche le altre forze politiche di minoranza presenteranno ulteriori emendamenti, utili a superare questo pericoloso appiattimento della maggioranza e rinvio alla loro puntuale illustrazione da parte dei proponenti.*

*A nostro parere i cittadini del Veneto ci chiedono questo riordino vero. Possiamo fare finta di nulla? Possiamo mantenere lo status quo? Possiamo rinunciare a governare il cambiamento oggi rinviando al domani le scelte vere?*

*Può il nostro presidente che si proclama alfiere del “prima il Veneto” limitarsi al “Veneto di prima”?*  
*Sarebbe una pessima soluzione per tutti noi.”;*

**PREMESSO CHE:**

- l’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede un riordino delle province secondo criteri generali, fissati con deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 “Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”, secondo modalità puramente quantitative precisando che il riordino delle province deve avvenire nel rispetto dei requisiti minimi della dimensione territoriale non inferiore a Km<sup>2</sup> 2.500 e del numero di abitanti non inferiore a 350.000;
- i dati relativi alle province del Veneto sono i seguenti\*:

<b>Provincia</b>	<b>Residenti</b>	<b>Superficie (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Numero comuni</b>
Belluno	210.277	3.678	69
Padova	921.659	2.142	104
Rovigo	242.409	1.790	50
Treviso	877.905	2.477	95
Venezia	850.523	2.466	44
Verona	903.564	3.121	98
Vicenza	859.987	2.725	121
<b>Totale</b>	<b>4.866.324</b>	<b>18.399</b>	<b>581</b>

\*Dati provvisori censimento 2011

- la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, organo individuato dall’articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge, quale organo di raccordo tra la Regione e gli Enti locali, nella seduta del 1 ottobre 2012, ha deliberato di non aderire all’impianto normativo statale, che prevede un riordino complessivo delle province italiane, ritenendo non idonea l’applicazione dei criteri individuati dallo Stato, formulando una ipotesi che, pertanto, da tali criteri si discosta (Allegato A);

**DATO ATTO CHE**

- lo Statuto del Veneto, approvato con legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, al Capo II (articoli 11 s.), delinea un **disegno del «sistema veneto»** all’interno del quale, in coerenza con i principi che reggono la riforma del Titolo V del 2001, alla Regione è riconosciuto un ruolo eminentemente normativo e di programmazione, mentre la generalità delle funzioni amministrative attive è, in linea di principio, imputata al comune. Vi si dice, infatti, che: «I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative», mentre alle province sono conferite le sole funzioni che richiedono un esercizio strettamente legato all’ambito territoriale di area vasta;
- tra gli elementi caratterizzanti il disegno istituzionale del Veneto due vanno particolarmente evidenziati: 1) il processo di integrazione socio-economica delle **funzioni metropolitane** che lo Statuto intende promuovere (articolo 14 “Funzioni metropolitane”); 2) il riconoscimento delle **specificità** delle singole comunità venete, - in attuazione dei principi costituzionali di differenziazione e adeguatezza, - che la legge

regionale può operare conferendo, previa apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, garantendo speciali condizioni di autonomia ai territori montani. Da quest'ultimo punto di vista, l'articolo 15, comma 5, prevede che la Regione riconosca in particolare alla Provincia di Belluno una distinta specificità, anche in virtù del fatto che confina con territori a statuto speciale; ulteriori specificità sono riconosciute dall'articolo 15, comma 3, alle aree deltizie;

- nelle more dell'approvazione definitiva dello Statuto è intervenuto l'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che spettano alla provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, funzioni successivamente ridefinite dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che trasforma, restringendo gli spazi di democrazia rappresentativa, le province in enti di secondo grado;

- in coerenza con quanto previsto dallo Statuto del Veneto ed in attuazione del citato articolo 23, sono già stati presentati, rispettivamente il 2 agosto 2012 ed il 28 settembre 2012, i progetti di legge n. 294 e n. 303, per la disciplina delle funzioni provinciali ed il conferimento ai comuni della generalità delle funzioni amministrative, il cui esame è attualmente in corso;

#### PRESO ATTO CHE:

- nel corso del processo di riordino delle funzioni sono intervenuti gli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, prevedendo un riordino territoriale degli enti intermedi tra Stato e Regione sulla base di criteri aritmetici, che non tengono conto né delle caratteristiche del Veneto né del percorso di riassetto istituzionale, volto ad integrare quelle realtà istituzionali che preesistono, non solo all'istituzione della Regione, ma anche a quella dello Stato italiano, non armonizzandosi con un disegno di riassetto istituzionale basato su criteri rispondenti alle esigenze di un territorio impegnato in processi economici su scala europea e globale e commisurato alle funzioni definitivamente assegnate;

- viceversa, a prescindere dal dettato del decreto-legge n. 95/2012, già da diversi anni il Veneto si sta interrogando su quale sia la struttura istituzionale più confacente alla sua realtà socio-economica. Evidente traccia di questo **complesso riassetto** è reperibile anche negli atti ufficiali di programmazione, nei quali è offerto un disegno del quadro istituzionale che è ritenuto più confacente al territorio veneto;

- tale riassetto complessivo non appare compatibile con la tempistica eccessivamente stretta, imposta dalla normativa statale;

- per quanto riguarda il complessivo riassetto viene in rilievo innanzi tutto il PRS "Programma regionale di sviluppo" (legge regionale 9 marzo 2007, n. 5), dove, tra l'altro, si sottolinea "la funzione di centri di servizi (ai cittadini e alle imprese) espressa dai capoluoghi di provincia, ma anche da alcuni altri importanti agglomerati urbani, che corrisponde ad una richiesta di prestazioni sempre più specializzate ed evolute, genera una domanda di accessibilità molto elevata, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto l'aspetto qualitativo". Il Programma evidenzia la "trasformazione del tradizionale policentrismo, imperniato su sistemi gravitazionali a base provinciale e sub-provinciale, in un assetto di relazioni di tipo reticolare", la "costituzione di una dorsale, disposta in senso Est-Ovest (parte della più vasta direttrice che dal Friuli prosegue fino in Lombardia), comprendente le cinque città centrali venete, che rappresenta l'elemento

portante delle relazioni interne e il principale distributore di quelle esterne, anche in senso Nord-Sud”, la “generazione di una mobilità nell’area centrale che riflette condizioni di tipo metropolitano”;

- parimenti il Programma operativo regionale POR 2007-2013 “Obiettivo competitività ed occupazione regionale” conferma l’analisi compiuta nel PRS, ad esempio laddove afferma che: “sistema policentrico e territori aperti disegnano nel modello veneto nuovi sistemi di relazioni dove emergono, come nodi del processo competitivo, da un lato le città metropolitane Venezia-Padova e Verona, assieme alla città estesa della pedemontana, assumendo in modo paradigmatico la funzione di città del Veneto, dall’altro il territorio aperto assume la funzione non più di semplice connettivo ma di vero e proprio territorio delle nuove economie soft, quelle del paesaggio della cultura e degli spazi ricreativi”;

- anche lo schema di Piano territoriale regionale di coordinamento, attualmente in fase di rielaborazione, riprende il disegno tracciato dal PRS laddove precisa che: “Il Veneto è un’esemplare realtà territoriale di tipo *policentrico*, dove le funzioni direzionali ed economiche tipiche della grande città non sono concentrate in un unico agglomerato urbano, ma risultano distribuite in più centri di dimensioni ed importanza equilibrate. Nello scenario nazionale ed europeo questo può rappresentare un vantaggio e uno svantaggio. L’assetto policentrico veneto richiede, infatti, un forte *coordinamento delle politiche territoriali* per valorizzare la complementarietà tra le diverse realtà urbane. La visione del Piano tiene conto, nello stabilire le linee guida per il futuro governo del territorio e per prefigurare una *capitale plurale* del Veneto, dell’esistenza di questi due nuclei di polarizzazione destinati a consolidarsi anche grazie ai corridoi europei” (cfr. DGR n. 2587/2005 - Documento preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Relazione, p. 13 s.);

- in questa prospettiva interregionale e transnazionale la realtà delle cose sembra indirizzata verso una maggiore integrazione con regioni italiane e di altri stati in uno scenario di macroregioni;

- del resto, il dibattito in corso nella comunità scientifica anche internazionale indica la centralità del fenomeno metropolitano nei nuovi processi di sviluppo economico e territoriale: le aree metropolitane sono le *leve dei processi di sviluppo e crescita economica contemporanea*; le metropoli sono oggi sistemi a rete, con diversi centri integrati tra loro e spazialmente ben connessi. Le forme moderne dello sviluppo urbano, e le morfologie complesse che queste producono, chiamano in causa nuove articolazioni spaziali del governo territoriale: i confini ‘contengono’ sempre meno le dinamiche;

#### CONSIDERATO CHE:

- la disciplina statale, in un primo tempo, ha obbligato le regioni ad una **ricomposizione delle funzioni amministrative** secondo il principio di sussidiarietà, in conformità con quanto aveva già previsto lo Statuto del Veneto; in un secondo tempo, tuttavia, ha previsto l’eliminazione di alcune province, secondo criteri puramente numerici, in contrasto, tra gli altri, con i principi costituzionali di differenziazione ed adeguatezza che, invece, lo Statuto ha recepito in modo significativo ed originale;

- l’**articolazione dei territori** degli enti locali ed, in particolare, delle province, deve seguire e non precedere la definizione del sistema istituzionale regionale nel suo complesso, e in particolare l’attribuzione della generalità delle funzioni amministrative ai vari livelli di governo;

- le **specificità** presenti nella Regione del Veneto evidenziano la presenza di realtà territoriali che per caratteristiche territoriali ed economiche non sono omogenee ed assimilabili alle realtà delle province limitrofe, in particolare quella dell’area montana

della provincia frontiera di Belluno, evidenziate anche dalle amministrazioni comunali interessate; ulteriori specificità, evidenziate anche dalle amministrazioni comunali interessate, sono presenti in Provincia di Rovigo;

- i seguenti comuni hanno manifestato la volontà di cambiare provincia: il Comune di San Pietro in Gu ha deliberato il passaggio da Padova a Vicenza; il Comune di Scorzè ha deliberato di non aderire alla città metropolitana e di voler aderire alla Provincia di Treviso; il Comune di Vigonovo ha deliberato di non aderire alla città metropolitana e di voler aderire alla Provincia di Padova;
- in considerazione della volontà manifestata da tali comuni di mutare provincia, la situazione territoriale risulta essere la seguente:

<b>Provincia</b>	<b>Residenti</b>	<b>Sup. (Kmq)</b>	<b>N. comuni</b>	<b>Osservazioni</b>
Belluno	210.277	3.678	69	Specificità a. 15, c. 5, St.
Padova	926.995	2.137	104 (+1-1)	
Rovigo	242.409	1.790	50	Specificità a. 15, c. 3, St.
Treviso	896.830	2.510	96 (+1)	
Venezia	821.688	2.420	42 (-2)	Capoluogo, città metr.
Verona	903.564	3.121	98	
Vicenza	864.561	2.743	122 (+1)	
Totale	4.866.324	18.399	581	

- le ragioni di natura geografica, socio-economica, storica che hanno portato al riconoscimento della specificità della provincia montana di Belluno, giustificano il mantenimento della stessa, seppur in deroga al requisito minimo della popolazione non inferiore a 250.000 abitanti. In vero, nel territorio montano, dovrebbe essere valorizzata maggiormente la dimensione della densità demografica: quanto più basso è il rapporto tra popolazione e territorio abitato, tanto maggiori vengono, infatti, ad essere le difficoltà nella erogazione dei servizi che possano raggiungere tutti i cittadini in maniera efficace. Un governo del territorio che non tenesse conto delle peculiarità, delle difficoltà anche logistiche nell'esercizio delle funzioni, delle specificità di ampio genere che lo stesso evidenzia, finirebbe non solo con il divenire antieconomico ma addirittura non efficace e non efficiente. A giustificare, pertanto, la permanenza della provincia di Belluno vi sono sia ragioni sostanziali che giuridiche (la sussistenza di una norma quale quella contenuta nello Statuto sopra citata). Debbono, inoltre, essere tenute in debita considerazione anche le istanze provenienti da ben 64 amministrazioni comunali, (sostenute dalle ACLI del territorio), che hanno evidenziato la volontà che la Provincia di Belluno venga salvaguardata proprio in ragione della propria specificità, statutariamente riconosciuta dalla Regione, nonché delle caratteristiche proprie e peculiari del territorio bellunese;
- nel quadro complessivo, deve essere adeguatamente valorizzata la istanza di spostamento di provincia del Comune di Scorzè che non intende aderire alla provincia di Venezia. L'adesione alla Provincia di Treviso richiesta da Scorzè comporta, per la provincia stessa, il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dal decreto-legge n. 95/2012 e dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri. In ragione di ciò viene ritenuta "salva" anche la Provincia di Treviso;
- anche la Provincia di Rovigo non potrà subire alcun accorpamento in ragione delle peculiarità proprie della realtà territoriale e sociale del Polesine. Importante segnale da tenere in debita considerazione è la volontà espressa dalle amministrazioni comunali in grande maggioranza, che hanno formalizzato alla Regione la richiesta di salvaguardare la Provincia di Rovigo, evidenziandone la peculiarità sociale e territoriale;

- del tutto evidente è, infine, la peculiarità di una Provincia quale quella di Padova che, seppur non capoluogo di Regione, ha un'importanza e una identità del tutto distintiva per numerose ragioni tra le quali: l'essere polo culturale e universitario di eccellenza; presenza di strutture sanitarie e ospedaliere (quali l'azienda ospedaliera) di estrema importanza; nodo viario fondamentale;
- rimangono poi di diritto le Province di Verona, Vicenza e Venezia (città metropolitana). Il riordino così ipotizzato va a ridefinire le circoscrizioni provinciali in ragione delle istanze provenienti dai comuni e delle iniziative dagli stessi avviate. In particolare, si tiene conto della richiesta di **Scorzè** (che ha deliberato di non aderire alla città metropolitana di Venezia e di voler aderire alla Provincia di Treviso), di **San Pietro in Gu** (che ha deliberato il passaggio da Padova a Vicenza), e di **Vigonovo** (che ha deliberato di non aderire alla città metropolitana di Venezia e di voler aderire alla Provincia di Padova). Non viene, quindi, ridotto il numero delle province che continuano a rimanere in numero di 7 (*rectius*, sei province e una istituenda città metropolitana), per un territorio regionale complessivo di 18.399 chilometri quadrati e con una popolazione complessiva di 4.866.324 abitanti;
- appare del tutto evidente come il numero di province risulti adeguato ad un territorio così ampio e ad una popolazione del pari tanto numerosa, la proposta viene, inoltre, avallata, in considerazione dei parametri oggettivi di virtuosità ed economicità delle sette province della Regione del Veneto in riferimento alla media nazionale;

#### RITENUTO CHE:

- i decreti-legge n. 201/2011 e n. 95/2012 discendono da una logica emergenziale legata al “fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti”, logica che vizia in modo irrimediabile un processo di “ricostruzione territoriale”, introducendo valutazioni che poco hanno a che fare con ragionamenti gestionali ed economico territoriali ed ancor meno con logiche di competitività e di management territoriale/economico;
- la Regione del Veneto intende recepire lo spirito della nuova disciplina statale finalizzata ad economie di spesa, ma soltanto attraverso un complessivo riordino del territorio veneto, coinvolgendo i diversi livelli di governance. Ha infatti da tempo dato avvio, anche per il tramite di provvedimenti normativi, ad un complessivo ed articolato riordino territoriale e non intende dar vita ad operazioni frammentarie;
- in attesa di una evoluzione amministrativa che, partendo dal territorio e dalle forze economico-sociali presenti, proponga un assetto più stabile e coerente, sia necessario in una **prima fase** procedere senza operare affrettate modificazioni istituzionali che rischierebbero di pregiudicare un equilibrato riassetto complessivo mantenendo le circoscrizioni provinciali come enti a rappresentatività di primo grado, con un consiglio eletto a suffragio diretto;
- sia necessario avviare, in una **seconda fase**, la creazione di due aree metropolitane comprendenti da un lato le Province di Padova, Rovigo e Treviso, integrate con la città metropolitana di Venezia, dall'altro le Province di Verona e Vicenza;

#### VISTI:

- gli articoli 5, 114, 118, 119 e 133 della Costituzione;
- il decreto legislativo 267 del 2000 “Testo unico degli enti locali” e in particolare l'articolo 21 concernente la revisione delle circoscrizioni provinciali;
- l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in

legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- gli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (con la quale, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95/2012, è stato previsto che il riordino delle province debba avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: dimensione territoriale non inferiore a Km<sup>2</sup> 2.500 e numero di abitanti non inferiore a 350.000);
- gli articoli 1, 11, 12, 13, 18 e 19 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- il verbale della seduta del 1° ottobre 2012 della Conferenza permanente Regione-autonomie locali;

con votazione palese,

### DELIBERA

- di approvare, ai fini della successiva trasmissione al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012, la seguente proposta di ridelimitazione delle circoscrizioni territoriali delle province ubicate nel territorio della Regione del Veneto:

PROVINCIA	Note
<b>VENEZIA</b>	Diviene, in ragione di quanto disposto dall'art. 18 D.L. 95/2012, Città Metropolitana  Il territorio escluderà i comuni che, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, ed ai sensi dell'art. 133, c. 1, Cost., avranno deliberato l'adesione alla città metropolitana o in alternativa a una provincia limitrofa. <u>(esclusione dei comuni di Scorzè e Vigonovo)</u>
<b>VERONA</b>	Confermata ex lege
<b>VICENZA</b>	Confermata ex lege <u>Inclusione del Comune di San Pietro in Gu.</u>
<b>BELLUNO</b>	Confermata in ragione della specificità riconosciuta dallo Statuto
<b>TREVISO</b>	Confermata in ragione della <u>adesione del Comune di Scorzè</u>
<b>ROVIGO</b>	Confermata in ragione della specificità riconosciuta dallo Statuto
<b>PADOVA</b>	Viene confermata per le caratteristiche peculiari della realtà territoriale. <u>Esclusione di San Pietro in Gu e inclusione di Vigonovo.</u>

- di invitare il Governo, anche in ragione dei limitati tempi assegnati dall'articolo 17 del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, ad individuare per le

Regioni un ulteriore termine di almeno sei mesi finalizzato all'adozione di una proposta di riforma organica del sistema Province, che tenga conto sia della riallocazione delle funzioni, come previsto dal decreto-legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, sia del piano di riordino territoriale, già avviato dalla Regione del Veneto a seguito dell'approvazione della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", nonché di un confronto sistematico con le realtà territoriali e istituzionali della Regione del Veneto;

- di invitare, altresì, il Governo, nel ridisegno istituzionale degli enti territoriali, a prevedere la rappresentatività di primo grado nei medesimi enti attraverso un sistema elettorale basato sul suffragio universale e nel rispetto delle garanzie procedurali già individuate dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

- di invitare il Governo a procedere con un disegno costituzionale alla soppressione delle Regioni a Statuto speciale che non hanno più le caratteristiche per giustificare norme speciali ed enormi stanziamenti che continuano a determinare sprechi di risorse pubbliche.

---

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 23
Voti contrari	n. 14
Astenuti	n. 2

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Moreno Teso

**IL PRESIDENTE**  
f.to Clodovaldo Ruffato



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 133 DEL 19 OTTOBRE 2012  
RELATIVA A:*

**RIORDINO DELLE PROVINCE DELLA REGIONE DEL VENETO  
(ARTICOLO 17, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95  
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA  
CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI NONCHÉ MISURE DI  
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE  
BANCARIO”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALL’ARTICOLO 1  
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135).**

**Allegato A - Ipotesi di riordino delle province della Regione del Veneto  
approvata dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali**

ALLEGATO A )



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

VAI  
pe

Data, 02/10/2012

Prot. n. 441798

Allegati: 3

Oggetto: Art. 17 L. n. 135/2012. Riordino delle Province della Regione del Veneto.  
Trasmissione ipotesi di riordino.

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
I del 04/10/2012 Prot.: 0018207 Titolario 1.14.2  
CRV CRV spc-UPA

Al Sig. Presidente  
Del Consiglio Regionale del Veneto  
Dr. Clodovaldo Ruffato  
Palazzo Ferro Fini  
Venezia


Gentile Presidente,

Le trasmetto il documento allegato, contenente l'ipotesi di riordino delle province della Regione del Veneto, approvata dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto, nella seduta dell' 1 ottobre 2012.

Su richiesta, inoltre, del componente UNCEM Veneto Ennio Vigne, Le trasmetto il prospetto allegato alle deliberazioni dei Comuni del Bellunese che evidenzia la specificità del territorio e la nota del Presidente dell'ANCI Veneto in merito al riordino delle province.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
della Conferenza Permanente  
Regione - Autonomie Locali  
Assessore Roberto Ciambetti





## DOCUMENTO ALLEGATO AL VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA PERMANENTE

REGIONE AUTONOMIE LOCALI DEL 1° OTTOBRE 2012

**PREMESSA NORMATIVA**

Il Decreto Legge n. 95/2012, **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, ha introdotto, agli articoli 17 e 18, disposizioni di estrema importanza per quanto concerne le Province.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 23 del D.L.201 del 2011, che recava una disciplina unitaria per tutte le province senza operare distinzioni all'interno delle stesse, il legislatore prevede una disciplina maggiormente articolata.

L'art.17 del D.L. n. 95/2012 reca il titolo: **“Riordino delle province e loro funzioni”**.

La norma dispone un generale processo di riordino delle province in luogo della loro soppressione e razionalizzazione come originariamente previsto. La norma interviene anche ridefinendo le funzioni delle province.

Il riordino delle Province comporta anche, per quelle espressamente indicate nel D.L. 95/2012, la istituzione, ex art. 18, di dieci città metropolitane, con contestuale soppressione delle Province nei relativi territori, tra le quali figura anche Venezia.

Come previsto dall'art. 17, il Consiglio dei Ministri ha provveduto in data 20 luglio, ad adottare la deliberazione contenente la **“Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95”**.

I criteri indicati al comma 1 dell'articolo 1 della suddetta deliberazione citata e che costituiscono **“requisiti minimi”** per il realizzarsi del processo di riordino sono così indicati:

**a) dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati;**

**b) popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.**

Sono, comunque, fatte salve le Province nel cui territorio si trova il Comune capoluogo di Regione, quelle confinanti solo con Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle Province destinate ad essere sostituite dalle città metropolitane.

Ferme restando le deroghe di cui sopra, le ipotesi e le proposte di riordino delle Province tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della delibera e comunque nel

rispetto dei requisiti di dimensione territoriale e di popolazione come esistenti alla medesima data di adozione della delibera.

È sempre il decreto legge 95 del 2012, all'articolo 18, comma 1, come convertito con legge 135 del 2012 a prevedere che il riordino non possa comportare l'accorpamento di una o più province con quelle destinate ad essere sostituite dalle città metropolitane, tra le quali è indicata anche Venezia.

Le iniziative di riordino delle Province stabiliscono le denominazioni delle Province esistenti in esito al percorso di riordino. Assume il ruolo di Comune capoluogo delle singole Province il Comune già capoluogo delle Province oggetto di riordino con maggior popolazione residente, salvo diversa intesa dei Comuni interessati.

**La Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali è chiamata, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 17, quale organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, a predisporre entro il 2 ottobre 2012 una ipotesi di riordino. Tale ipotesi dovrà essere trasmessa alla Regione entro il giorno successivo, 3 ottobre.**

Entro venti giorni (23 ottobre) dalla data di trasmissione delle ipotesi di riordino, la Regione trasmetterà al Governo una proposta di riordino formulata sulla base della ipotesi già predisposta dalla Conferenza.

Conseguentemente, entro sessanta giorni (14 ottobre) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge il Governo effettua il riordino con atto legislativo di iniziativa governativa sulla base delle proposte delle Regioni, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane (di cui all'art.18 del D.L. n. 95) conseguenti alle eventuali iniziative comunali ai sensi dell'art.133 Cost. nonché del comma 2 del medesimo art. 18 che prevede il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del Consiglio, l'adesione alla città metropolitana o ad una provincia limitrofa.

**Va evidenziato che, in caso di inerzia della Conferenza, le Regioni procedono comunque entro novantadue giorni dalla data di pubblicazione della delibera del Governo.** Qualora, inoltre, **manchi la proposta di riordino della Regione**, il provvedimento legislativo del Governo è comunque assunto previo parere della Conferenza unificata esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle Regioni medesime.

La tempistica relativa alle attività che i vari soggetti sono chiamati ad osservare è così sintetizzabile:



<b>Tempistica</b>		
<b>LE PROVINCE SONO RIORDINATE sulla base dei criteri e secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 2 e 3 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.</b>		
<b>7 luglio 2012</b>	<b>Entrata in vigore del decreto legge 95/2012</b>	Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
<b>20 luglio 2012</b>	<b>Data di adozione della deliberazione del Consiglio dei Ministri che determina i criteri per il riordino delle province. La deliberazione ha acquisito efficacia in data 24 luglio 2012 (a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)</b>	Il Consiglio dei Ministri ha determinato, con deliberazione del 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012, i criteri per il riordino delle province a norma dell'articolo 17, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, fissando i seguenti requisiti minimi: a) <i>dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;</i> b) <i>popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.</i> Sono confermate le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, D.L. 95/2012: <i>"Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione..... omissis..."</i>
<b>15 agosto 2012</b>	<b>Entrata in vigore della legge di conversione n. 135/2012</b>	La legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 95/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012.
<b>2 ottobre 2012 (termine massimo previsto)</b>	<b>Entro 70 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. della deliberazione del Consiglio dei Ministri di determinazione dei criteri per il riordino delle province (24 luglio 2012)</b>	La Conferenza Permanente Regione -Autonomie Locali approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. Entro giorno successivo all'approvazione della proposta di riordino, la Conferenza Permanente invia l'ipotesi di riordino alla Regione.
<b>3 ottobre 2012 (termine massimo previsto)</b>	<b>Invio ipotesi di riordino alla Regione, da parte della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali</b>	
<b>23 ottobre 2012 (termine massimo previsto)</b>	<b>Entro 20 giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, in mancanza della trasmissione</b>	La Regione trasmette al Governo, al fine della predisposizione dell'atto di iniziativa legislativa, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base della ipotesi predisposta dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, tenuto conto delle eventuali iniziative comunali.
<b>24 ottobre 2012 (termine massimo previsto)</b>		

<b>previsto)</b>	<b>della stessa, entro 92 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione che fissa i criteri per il riordino (24 luglio 2012)</b>	
<b>14 ottobre 2012 (tale termine risulta in contrasto con la tempistica di cui al punto precedente e prevista dall'art. 17, comma 3, che consente la definizione/chiusura della procedura ad opera delle Regioni entro il 23 o 24 ottobre 2012)</b>	<b>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (15 agosto 2012)</b>	<p>Le province sono riordinate con atto legislativo di iniziativa governativa, sulla base della proposta regionale, con possibile contestuale ridefinizione dell'ambito della città metropolitana di cui all'art. 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni di tale area ai sensi dell'art. 133, primo comma, della Costituzione, nonché del comma 2 del medesimo art. 18 della legge n. 135/2012.</p> <p>Se alla data del 14 ottobre 2012 la proposta della Regione non risultasse pervenuta al governo, il provvedimento legislativo governativo di riordino sarà assunto, previo parere della Conferenza Unificata, che si esprimerà entro dieci giorni.</p>

**Le Province del Veneto – situazione attuale**

 \* Dati popolazione *PROVVISORI CENSIMENTO 2011*

<b>Provincia</b>	<b>Residenti</b>	<b>Superficie (kmq)</b>	<b>Numero Comuni</b>
<b><u>Belluno</u></b>	<b>210.277</b>	<b>3.678</b>	<b>69</b>
<b><u>Padova</u></b>	<b>921.659</b>	<b>2.142</b>	<b>104</b>
<b><u>Rovigo</u></b>	<b>242.409</b>	<b>1.790</b>	<b>50</b>
<b><u>Treviso</u></b>	<b>877.905</b>	<b>2.477</b>	<b>95</b>
<b><u>Venezia</u></b>	<b>850.523</b>	<b>2.466</b>	<b>44</b>
<b><u>Verona</u></b>	<b>903.564</b>	<b>3.121</b>	<b>98</b>
<b><u>Vicenza</u></b>	<b>859.987</b>	<b>2.725</b>	<b>121</b>
<b>Totale</b>	<b>4.866.324</b>	<b>18.399</b>	<b>581</b>

Fonte Direzione Sistema Statistico regionale

Evidenziati : dati che non soddisfano i requisiti minimi richiesti

In base ai dati sopra evidenziati, solo le province di Verona e Vicenza risultano soddisfare i “requisiti minimi” previsti per il realizzarsi del processo di riordino, consistenti, come già detto in: **a) dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati e b) popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.**

**La provincia di Venezia è, per legge, ovvero dall’art. 18 del D.L. 95/2012, destinata a divenire città metropolitana.**

**La proposta di riordino delle province del Veneto deve, quindi, principalmente riguardare le province di:**

- **BELLUNO**
- **PADOVA**
- **ROVIGO**
- **TREVISO**

**Nelle ipotesi di lavoro la Conferenza dovrà tener conto anche degli ulteriori requisiti indicati dal Legislatore Statale e delle eventuali iniziative comunali.**

**La Conferenza, inoltre, ha ritenuto di considerare anche ulteriori parametri, quali:**

- a) **la tutela dell'integrità del territorio delle province oggetto del riordino (come emerso anche nella seduta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali del 10 agosto 2012);**
- b) **i flussi demografici (es. parametri scolastici, sanitari e lavorativi);**
- c) **gli assi viari esistenti;**
- d) **eventuali proposte comunali.**

In occasione del Censimento della Popolazione del 2001 sono state raccolte informazioni sugli spostamenti sistematici, ovvero quotidiani e regolari, per motivi di lavoro o studio della popolazione residente. La Direzione Sistema Statistico Regionale con i ricercatori del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti dell'Università di Padova (Trastec S.c.p.a.) ha realizzato un approfondito studio sull'argomento.

L'aggiornamento di queste informazioni sarà possibile non prima della primavera 2013, quando saranno disponibili i dati della tornata censuaria 2011.

Nelle mappe allegate sono rappresentati i flussi intercomunali dei pendolari: ogni freccia incorpora gli spostamenti di almeno 200 persone che ogni giorno si muovono per recarsi al lavoro o a scuola e poi rientrano a casa, più è larga la freccia, maggiore è il numero degli spostamenti, mentre il verso della freccia ne indica la direzione.

La tabella allegata, invece, dà indicazione dei movimenti pendolari sistematici intra-provinciali: per ogni provincia di origine è possibile conoscere la provincia di destinazione degli spostamenti legati a motivi di lavoro o studio.

Censimento della Popolazione 2001. Analisi della mobilità sistematica

Movimenti pendolari per motivi di studio

provincia di origine	Destinazione							
	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Fuori regione
23 Verona	131976	1275	1	7	292	1643	275	2413
24 Vicenza	1189	126158	47	573	1107	5035	10	285
25 Belluno	0	20	28343	342	84	80	0	111
26 Treviso	13	1153	469	118775	4931	3347	6	1681
27 Venezia	29	148	16	2333	109459	7231	755	1238
28 Padova	247	2082	23	2507	3593	131767	1354	719
29 Rovigo	232	12	0	6	422	1006	29904	3264
Fuori regione	2260	39	351	623	1170	560	465	0

Movimenti pendolari per motivi di lavoro

provincia di origine	Destinazione							
	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Fuori regione
23 Verona	285106	5286	6	74	232	1178	479	4997
24 Vicenza	2522	286770	115	2266	665	6105	68	673
25 Belluno	15	144	70332	1484	107	99	3	558
26 Treviso	140	4270	1099	263791	12657	4289	34	3755
27 Venezia	214	843	67	14476	237912	17849	1167	5870
28 Padova	1715	10566	67	4857	11045	268656	2855	1073
29 Rovigo	1257	223	2	75	1642	3917	70170	6686
Fuori regione	5985	437	725	4785	3193	808	2607	0

Totale movimenti


provincia di origine	Destinazione							
	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Fuori regione
23 Verona	417082	6561	7	81	524	2821	754	7410
24 Vicenza	3711	412928	162	2839	1772	11140	78	958
25 Belluno	15	164	98675	1826	191	179	3	669
26 Treviso	153	5423	1568	382566	17588	7636	40	5436
27 Venezia	243	991	83	16809	347371	25080	1922	7108
28 Padova	1962	12648	90	7364	14638	400423	4209	1792
29 Rovigo	1489	235	2	81	2064	4923	100074	9950
Fuori regione	8245	476	1076	5408	4363	1368	3072	0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat



**Popolazione residente che si reca quotidianamente al luogo abituale di studio o di lavoro. Censimento della Popolazione 2001**


**Relazioni intercomunali con più di 200 spostamenti giornalieri**





**La rete stradale del Veneto (\*)**

-  Autostrada
-  Strade provinciali
-  Strade regionali
-  Strade statali



(\*) *Manca il passante di Mestre*

Fonte: *Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Regione Veneto*

**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO EFFETTUATA**

Al fine di addivenire ad una ipotesi di riordino che fosse quanto più possibile aderente alle istanze provenienti dalle realtà territoriali, è stata inviata a tutti i Comuni del Veneto una nota informativa sulla normativa in questione con invito a comunicare entro il 18 settembre 2012 eventuali iniziative, opportunamente formalizzate in un apposito provvedimento consiliare, volte alla modifica delle circoscrizioni provinciali esistenti.

**Alla data attuale, questa è la sintesi delle comunicazioni pervenute:**

**COMUNICAZIONI PERVENUTE DA PROVINCE**

- PADOVA appoggia le iniziative dei comuni di adesione alla provincia stessa
- ROVIGO chiede si tenga conto della peculiarità della provincia

**NON ADESIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA:**

- **SCORZE'**, segnalando di voler aderire (con la procedura di cui all'art. 133 cost. e l.r. 25/92) alla provincia di Treviso;
- **VIGONOV**: segnalando di voler aderire (con la procedura di cui all'art. 133 cost. e l.r. 25/92) alla provincia di Padova

**ADESIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA:**

NOVENTA DI PIAVE

- MIRANO
- MARTELLAGO
- SAN STINO DI LIVENZA
- MARCON
- ERACLEA

**Manifestano riserve all'adesione della Città metropolitana:**

- MUSILE DI PIAVE (contrarietà alle modalità di costituzione della città metropolitana);
- CONCORDIA SAGITTARIA
- CAORLE
- SAN DONA' DI PIAVE
- PORTOGRUARO
- TORRE DI MOSTO
- FOSSALTA DI PORTOGRUARO
- SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

*Tutti questi comuni, unitamente agli altri comuni del Veneto Orientale (che nella Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale hanno approvato un documento unitario) chiedono modifiche normative, adeguate garanzie e riconoscimento della specificità delle comunità locali dell'area del Veneto Orientale.*

**CHIEDONO IL CAMBIO DI PROVINCIA**

- Il Comune di **SAN PIETRO IN GU'** (che ha deliberato il passaggio da Padova a Vicenza);
- il Comune di **SCORZE'** (che ha deliberato di non aderire alla città metropolitana e di voler aderire alla Provincia di Treviso);



- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- il Comune di <b>VIGONOVO</b> (che ha deliberato di non aderire alla città metropolitana e di voler aderire alla Provincia di Padova).</li></ul> |
|---|

**ALTRE RICHIESTE**

In particolare:

- **64 Comuni della Provincia di BELLUNO** chiedono il riconoscimento della specificità della provincia e approvano un Ordine del Giorno per il mantenimento della stessa;
- **10 Comuni della Provincia di ROVIGO** chiedono che venga salvaguardata la peculiarità del territorio polesano (anche aggregando territori del basso padovano e del basso veronese)(ROVIGO – BOSARO - POLESELLA - PORTO TOLLE – ADRIA – OCCHIOBELLO – CANARO)
- **2 comuni della provincia di VICENZA** (ASIAGO E ROTZO) evidenziano che con referendum i cittadini hanno votato il passaggio alla Provincia di Trento.
- **PREANNUNCIANO DELIBERAZIONI**
- DOLO
- CAMPOLONGO MAGGIORE
- CAVARZERE
- QUARTO D'ALTINO

**COMUNICA IL DISSENSO RISPETTO ALLA PROCEDURA DI LEGGE**

- ROSOLINA

**RICHIESTA NON PERTINENTE - NON CONFORME**

Comune di CASTAGNARO (VR): ha chiesto di accorpate una frazione di un altro comune (Badia Polesine) appartenente a un'altra Provincia (Rovigo).

**IPOTESI DI RIORDINO N.3**

**È pensabile un riordino del territorio veneto, facendo riferimento alle coordinate fondamentali fornite dalla normativa attualmente in vigore, soprattutto per quanto concerne i requisiti minimi richiesti per fare salve le province.**

**Riferimenti:**

- art. 17 D.L. 95/2012
- art. 18 D.L. 95/2012
- Deliberazione C.M. 20.07.2012
- Nota esplicativa predisposta dal Dipartimento per le riforme istituzionali
- Indicazioni elaborate dalla Regione

**Pur nel rispetto complessivo dei criteri di riordino dettati dal legislatore statale, viene tenuta in debita considerazione la previsione introdotta con la Legge Statutaria della Regione Veneto in merito alla specificità riconosciuta alla Provincia di Belluno.**

L'articolo 15, comma 5 dello Statuto così recita.

**“La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo”.**

Sono proprio le ragioni di natura geografica, socio-economica, storica che hanno portato al riconoscimento della specificità della provincia montana di Belluno, a giustificare la richiesta di mantenimento della stessa, seppur in deroga al requisito minimo della popolazione non inferiore a 250.000 abitanti.

In vero, nel territorio montano, dovrebbe essere valorizzata maggiormente la dimensione della densità demografica: quanto più basso è il rapporto tra popolazione e territorio abitato, tanto maggiori vengono infatti ad essere le difficoltà nella erogazione dei servizi che possano raggiungere tutti i cittadini in maniera efficace.

Un governo del territorio che non tenesse conto delle peculiarità, delle difficoltà anche logistiche nell'esercizio delle funzioni, delle specificità di ampio genere che lo stesso evidenzia, finirebbe non solo con il divenire antieconomico ma addirittura non efficace e non efficiente.

A giustificare, pertanto, la permanenza della provincia di Belluno vi sono sia ragioni sostanziali che giuridiche (la sussistenza di una norma quale quella contenuta nello Statuto sopra citata).

Debbono, inoltre, essere tenute in debita considerazione anche le istanze provenienti da ben 64 amministrazioni comunali (sostenute dalle ACLI del territorio) che hanno evidenziato la volontà che la Provincia di Belluno venga salvaguardata proprio in ragione della propria specificità, statutariamente riconosciuta dalla regione, nonché delle caratteristiche proprie e peculiari del territorio bellunese

Nel quadro complessivo, deve essere adeguatamente valorizzata la istanza di spostamento di provincia del comune di Scorzè che non intende aderire alla provincia di Venezia.

L'adesione alla Provincia di Treviso richiesta da Scorzè comporta per la provincia stessa il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dal D.L. 95/2012 e dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri. In ragione di ciò viene ritenuta "salva" anche la provincia di Treviso. A tale interpretazione, infatti, non risulta ostare alcuna disposizione di legge. Di avviso contrario a tale interpretazione è, infatti, solo nota priva di ogni valore interpretativo autentico e di carattere quindi non vincolante, avente mero valore informativo, diramata dal ministro Patroni Griffi, nella quale si segnala che eventuali spostamenti di circoscrizioni provinciali realizzati dai Comuni non dovrebbero valere al fine di far acquisire alle province che ne fossero prive, i requisiti minimi per la loro salvaguardia.

Infine, anche la provincia di Rovigo non potrà subire alcun accorpamento in ragione delle peculiarità proprie della realtà territoriale e sociale del polesine.

Importante segnale da tenere in debita considerazione è la volontà espressa dalle amministrazioni comunali che hanno formalizzato alla Regione la richiesta di salvaguardare la Provincia di Rovigo, evidenziandone la peculiarità sociale e territoriale.

Del tutto evidente è infine la peculiarità di una provincia quale quella di Padova che, seppur non capoluogo di Regione, ha un'importanza e una identità del tutto distintiva per numerose ragioni tra le quali:

- l'essere polo culturale e universitario di eccellenza;
- presenza di strutture sanitarie e ospedaliere (quali l'azienda Ospedaliera) di estrema importanza;
- nodo viario fondamentale.

Rimangono poi di diritto le Province di Verona, Vicenza e Venezia (città metropolitana).

Il riordino così ipotizzato va a ridefinire le circoscrizioni provinciali in ragione delle istanze provenienti dai comuni e delle iniziative dagli stessi avviate. In particolare, si tiene conto della richiesta di SCORZE' (che ha deliberato di non aderire alla città metropolitana di Venezia e di voler aderire alla Provincia di Treviso), di SAN PIETRO IN GU' (che ha deliberato il passaggio da Padova a Vicenza), e di VIGONOVO (che ha deliberato di non aderire alla città metropolitana di Venezia e di voler aderire alla Provincia di Padova). Non viene, quindi, ridotto il numero delle province che continuano a rimanere in numero di 7 per un territorio regionale complessivo di 18.399 chilometri quadrati e con una popolazione complessiva di 4.866.324 abitanti.

Appare del tutto evidente come il numero di province risulti adeguato ad un territorio così ampio e ad una popolazione del pari tanto numerosa.


**La proposta viene, inoltre, avvallata, in considerazione dei parametri oggettivi di virtuosità ed economicità delle sette province della Regione del Veneto in riferimento alla media nazionale. Segue una tabella riassuntiva.**

<b>PROVINCIA</b>		<b>Note</b>
<b>VENEZIA</b>	Diviene, in ragione di quanto disposto dall'art. 18 d.l. 95/2012 CITTA" METROPOLITANA	Il territorio escluderà i comuni che, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, ed ai senso dell'art. 133, c.1, cost, avranno deliberato l'adesione alla città metropolitana o in alternativa a una provincia limitrofa. <u>(esclusione dei comuni di Scorzè; Vigonovo)</u>
<b>VERONA</b>	Confermata ex lege	
<b>VICENZA</b>	Confermata ex lege	<u>Inclusione di San Pietro in Gù.</u>
<b>BELLUNO</b>	Confermata in ragione della specificità riconosciuta dallo Statuto	
<b>TREVISO</b>	Confermata in ragione della <u>adesione del comune di Scorzè</u>	
<b>ROVIGO</b>	Viene fatta salva in ragione della peculiarità territoriale del polesine e in aderenza alle istanze provenienti dal territorio.	
<b>PADOVA</b>	Viene confermata per le caratteristiche peculiari della realtà territoriale. <u>Esclusione di San Pietro in Gù e inclusione di Vigonovo.</u>	

## TERZA IPOTESI DI RIORDINO Le Province della Regione del Veneto

Provincia	Residenti	Superficie (kmq)	Num. Comuni	Variazione Comuni
<b><u>Belluno</u></b>	210.277	3.678	69	
<b><u>Padova</u></b>	926.995	2.137	104	+1-1
<b><u>Rovigo</u></b>	242.409	1.790	50	
<b><u>Treviso</u></b>	896.830	2.510	96	+1
<b><u>Venezia</u></b>	821.688	2.420	42	-2
<b><u>Verona</u></b>	903.564	3.121	98	
<b><u>Vicenza</u></b>	864.561	2.743	122	+1
<b>Totale</b>	<b>4.866.324</b>	<b>18.399</b>	<b>581</b>	

### 7 Province



## Provincia di Belluno

Comune	Comune	Comune	Comune
Agordo	Falcade	Perarolo di Cadore	Seren del Grappa
Alano di Piave	Farra d'Alpago	Pieve d'Alpago	Sospirolo
Alleghe	Feltre	Pieve di Cadore	Soverzene
Arsiè	Fonzaso	Ponte nelle Alpi	Sovramonte
Auronzo di Cadore	Canale d'Agordo	Puos d'Alpago	Taibon Agordino
Belluno	Forno di Zoldo	Quero	Tambre
Borca di Cadore	Gosaldo	Rivamonte Agordino	Trichiana
Calalzo di Cadore	Lamon	Rocca Pietore	Vallada Agordina
Castellavazzo	La Valle Agordina	San Gregorio nelle Alpi	Valle di Cadore
Cencenighe Agordino	Lentiai	San Nicolò di Comelico	Vas
Cesiomaggiore	Limana	San Pietro di Cadore	Vigo di Cadore
Chies d'Alpago	Livinalongo del Col di Lana	Santa Giustina	Vodo Cadore
Cibiana di Cadore	Longarone	San Tomaso Agordino	Voltago Agordino
Colle Santa Lucia	Lorenzago di Cadore	S. Stefano di Cadore	Zoldo Alto
Comelico Superiore	Lozzo di Cadore	San Vito di Cadore	Zoppè di Cadore
Cortina d'Ampezzo	Mel	Sappada	
Danta di Cadore	Ospitale di Cadore	Sedico	
Domegge di Cadore	Pedavena	Selva di Cadore	

## Provincia di Treviso

Comune	Comune	Comune	Comune
Altivole	Crocetta del Montello	Motta di Livenza	San Pietro di Feletto
Arcade	Farra di Soligo	Nervesa della Battaglia	San Polo di Piave
Asolo	Follina	Oderzo	Santa Lucia di Piave
Borso del Grappa	Fontanelle	Ormele	San Vendemiano
Breda di Piave	Fonte	Orsago	San Zenone degli Ezzelini
Caerano di San Marco	Fregona	Paderno del Grappa	Sarmede
Cappella Maggiore	Gaiarine	Paese	Segusino
Carbonera	Giavera del Montello	Pederobba	Sernaglia della Battaglia
Casale sul Sile	Godega di Sant'Urbano	Pieve di Soligo	Silea
Casier	Gorgo al Monticano	Ponte di Piave	Spresiano
Castelcucco	Istrana	Ponzano Veneto	Susegana
Castelfranco Veneto	Loria	Portobuffolè	Tarzo
Castello di Godego	Mansuè	Possagno	Trevignano
Cavaso del Tomba	Mareno di Piave	Povegliano	Treviso
Cessalto	Maser	Preganziol	Valdobbiadene
Chiarano	Maserada sul Piave	Quinto di Treviso	Vazzola
Cimadolmo	Meduna di Livenza	Refrontolo	Vedelago
Cison di Valmarino	Miane	Resana	Vidor
Codognè	Mogliano Veneto	Revine Lago	Villorba
Colle Umberto	Monastier di Treviso	Riese Pio X	Vittorio Veneto
Conegliano	Monfumo	Roncade	Volpago del Montello
Cordignano	Montebelluna	Salgareda	Zenson di Piave
Cornuda	Morgano	San Biagio di Callalta	Zero Branco
Crespano del Grappa	Moriago della Battaglia	San Fior	<b>Scorzè (VE)</b>

## Provincia di Padova

Comune	Comune	Comune	Comune
Abano Terme	Cervarese Santa Croce	Montegrotto Terme	Saonara
Agna	Cinto Euganeo	Noventa Padovana	Selvazzano Dentro
Albignasego	Cittadella	Ospedaletto Euganeo	Solesino
Anguillara Veneta	Codevigo	Padova	Stanghella
Arquà Petrarca	Conselve	Pernumia	Teolo
Arre	Correzzola	Piacenza d'Adige	Terrassa Padovana
Arzergrande	Curtarolo	Piazzola sul Brenta	Tombolo
Bagnoli di Sopra	Este	Piombino Dese	Torreglia
Baone	Fontaniva	Piove di Sacco	Trebaseleghe
Barbona	Galliera Veneta	Polverara	Tribano
Battaglia Terme	Galzignano Terme	Ponso	Urbana
Boara Pisani	Gazzo	Pontelongo	Veggiano
Borgoricco	Grantorto	Ponte San Nicolò	Vescovana
Bovolenta	Granze	Pozzonovo	Vighizzolo d'Este
Brugine	Legnaro	Rovolon	Vigodarzere
Cadoneghe	Limena	Rubano	Vigonza
Campodarsego	Loreggia	Saccolongo	Villa del Conte
Campodoro	Lozzo Atestino	Saletto	Villa Estense
Camposampiero	Maserà di Padova	S. Giorgio delle Pertiche	Villafranca Padovana
Campo San Martino	Masi	San Giorgio in Bosco	Villanova di Camposampiero
Candiana	Massanzago	San Martino di Lupari	Vo'
Carceri	Megliadino S. Fidenzio	San Pietro Viminario	Due Carrare
Carmignano di Brenta	Megliadino San Vitale	Santa Giustina in Colle	<b>Vigonovo (VE)</b>
Cartura	Merlara	S. Margherita d'Adige	
Casale di Scodosia	Mestrino	Sant'Angelo di Piove di Sacco	
Casalserugo	Monselice	Sant'Elena	
Castelbaldo	Montagnana	Sant'Urbano	

## Provincia di Rovigo

Comune	Comune	Comune	Comune
Adria	Ceneselli	Lendinara	Salara
Ariano nel Polesine	Ceregnano	Loreo	San Bellino
Arquà Polesine	Corbola	Lusia	San Martino di Venezze
Badia Polesine	Costa di Rovigo	Melara	Stienta
Bagnolo di Po	Crespino	Occhiobello	Taglio di Po
Bergantino	Ficarolo	Papozze	Trecenta
Bosaro	Fiesso Umbertiano	Pettorazza Grimani	Villadose
Calto	Frassinelle Polesine	Pincara	Villamarzana
Canaro	Frattra Polesine	Polesella	Villanova del Ghebbo
Canda	Gaiba	Pontecchio Polesine	Villanova Marchesana
Castelguglielmo	Gavello	Porto Tolle	Porto Viro
Castelmassa	Giacciano con Baruchella	Rosolina	
Castelnovo Bariano	Guarda Veneta	Rovigo	



## Provincia di Venezia

Comune	Comune	Comune
Annone Veneto	Fossalta di Portogruaro	Quarto d'Altino
Campagna Lupia	Foss	Salzano
Campolongo Maggiore	Gruaro	San Donà di Piave
Camponogara	Jesolo	San Michele al Tagliamento
Caorle	Marcon	Santa Maria di Sala
Cavarzere	Martellago	Santo Stino di Livenza
Ceggia	Meolo	Spinea
Chioggia	Mira	Stra
Cinto Caomaggiore	Mirano	Teglio Veneto
Cona	Musile di Piave	Torre di Mosto
Concordia Sagittaria	Noale	Venezia
Dolo	Noventa di Piave	Cavallino-Treporti
Eraclea	Pianiga	
Fiesso d'Artico	Portogruaro	
Fossalta di Piave	Pramaggiore	

## Provincia di Vicenza

Comune	Comune	Comune	Comune
Agugliaro	Cogollo del Cengio	Monte di Malo	San Pietro Mussolino
Albettono	Conco	Montegaldà	Santorso
Alonte	Cornedo Vicentino	Montegaldella	San Vito di Leguzzano
Altavilla Vicentina	Costabissara	Monteviale	Sarcedo
Altissimo	Creazzo	Monticello Conte Otto	Sarego
Arcugnano	Crespadoro	Montorso Vicentino	Schiavon
Arsiero	Dueville	Mossano	Schio
Arzignano	Enego	Mussolente	Solagna
Asiago	Fara Vicentino	Nanto	Sossano
Asigliano Veneto	Foza	Nogarole Vicentino	Sovizzo
Barbarano Vicentino	Gallio	Nove	Tezze sul Brenta
Bassano del Grappa	Gambellara	Noventa Vicentina	Thiene
Bolzano Vicentino	Gambugliano	Orgiano	Tonezza del Cimone
Breganze	Grancona	Pedemonte	Torrebelvicino
Brendola	Grisignano di Zocco	Pianeze	Torri di Quartesolo
Bressanvido	Grumolo delle Abbadesse	Piovene Rocchette	Trissino
Broglione	Isola Vicentina	Pojana Maggiore	Valdagno
Caldogno	Laghi	Posina	Valdastico
Caltrano	Lastebasse	Pove del Grappa	Valli del Pasubio
Calvene	Longare	Pozzoleone	Valstagna
Camisano Vicentino	Lonigo	Quinto Vicentino	Velo d'Astico
Campiglia dei Berici	Lugo di Vicenza	Recoaro Terme	Vicenza
Campolongo sul Brenta	Lusiana	Roana	Villaga
Carrè	Malo	Romano d'Ezzelino	Villaverla
Cartigliano	Marano Vicentino	Rosà	Zanè
Cassola	Marostica	Rossano Veneto	Zermeghedo
Castegnero	Mason Vicentino	Rotzo	Zovencedo
Castelgomberto	Molvena	Salcedo	Zugliano

Chiampo	Montebello Vicentino	Sandrigo	San Pietro in Gù (PD)
Chiuppano	Montecchio Maggiore	San Germano dei Berici	
Cismon del Grappa	Montecchio Precalcino	San Nazario	

## Provincia di Verona

Comune	Comune	Comune	Comune
Affi	Colognola ai Colli	Oppeano	Sommacampagna
Albaredo d'Adige	Concamarise	Palù	Sona
Angiari	Costermano	Pastrengo	Sorgà
Arcole	Dolcè	Pescantina	Terrazzo
Badia Calavena	Erbè	Peschiera del Garda	Torri del Benaco
Bardolino	Erbezzo	Povegliano Veronese	Tregnago
Belfiore	Ferrara di Monte Baldo	Pressana	Trevenzuolo
Bevilacqua	Fumane	Rivoli Veronese	Valeggio sul Mincio
Bonavigo	Garda	Roncà	Velo Veronese
Boschi S. Anna	Gazzo Veronese	Ronco all'Adige	Verona
Bosco Chiesanuova	Grezzana	Roverchiara	Veronella
Bovolone	Illasi	Roveredo di Guà	Vestenanova
Brentino Belluno	Isola della Scala	Roverè Veronese	Vigasio
Brenzone	Isola Rizza	Salizzole	Villa Bartolomea
Bussolengo	Lavagno	San Bonifacio	Villafranca di Verona
Buttapietra	Lazise	San Giovanni Ilarione	Zevio
Caldiero	Legnago	San Giovanni Lupatoto	Zimella
Caprino Veronese	Malcesine	Sanguinetto	
Casaleone	Marano di Valpolicella	S.Martino Buon Albergo	
Castagnaro	Mezzane di Sotto	San Mauro di Saline	
Castel d'Azzano	Minerbe	San Pietro di Morubio	
Castelnuovo del Garda	Montecchia di Crosara	San Pietro in Cariano	
Cavaion Veronese	Monteforte d'Alpone	Sant'Ambrogio di Valpolicella	
Cazzano di Tramigna	Mozzecane	Sant'Anna d'Alfaedo	
Cerea	Negrar	San Zeno di Montagna	
Cerro Veronese	Nogara	Selva di Progno	
Cologna Veneta	Nogarole Rocca	Soave	

### Nota conclusiva

**La Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, pur ottemperando agli obblighi di predisporre un'ipotesi di riordino, segnala la non adesione all'impianto normativo complessivo che prevede un riordino delle province indiscriminato in tutte le Regioni italiane, indipendentemente da altri criteri che non siano quelli, di minima, individuati nella dimensione demografica e territoriale.**



**In particolare, segnala di non ritenere idonea la applicazione di tali criteri senza margine di flessibilità preventivamente indicato dalla normativa.**

**Sostiene, pertanto, la volontà già espressa in più occasioni dalla Regione di presentare un ricorso di legittimità alla Corte Costituzionale avverso le norme di cui agli artt. 17 e 18 del D.L. 95/2012 come modificato dalla L. 135/2012, che prevedono l'obbligatorio riordino delle province attraverso attività di soppressione e accorpamento.**

DOCUMENTO ALLEGATO ALLE DELIBERAZIONI  
DEL COM. DEL BELLUNESE

**ALLEGATO:**

**Approfondimenti su alcuni elementi di fatto e di diritto per i quali la Provincia di Belluno chiede di derogare ai criteri stabiliti con determinazione del Consiglio dei Ministri per il riordino delle province**

*(Criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95. Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24/07/2012)*

**1) Elementi straordinari a supporto della deroga.**

1) è l'unica in Italia, alla quale lo Statuto Regionale abbia attribuito uno status di specialità, rispetto alle altre province regionali (*Legge Regionale 17 aprile 2012, n. 1, art 15: La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.*). Il riconoscimento della specialità montana trasferisce competenze amministrative, finanziarie e regolamentari. Lo Statuto è stato approvato dal Governo e Parlamento nazionali che, però, con la Legge 135/2012, smentiscono uno status definito legalmente. In questo modo si annullerebbe la volontà espressa dalla Legge Regionale su materie di propria esclusiva competenza, riconosciuta dal Governo in carica, che ha rinunciato all'impugnazione dello Statuto prevista dall'art.127 comma 2 della Costituzione.

2) è l'unica provincia veneta interamente montana e, per questo, bisognosa di strutture amministrative e politiche diverse da quelle che governano la pianura e le aree urbane;

3) la provincia di Belluno è l'unica provincia italiana compres(s)a tra territori dell'Austria e di Enti a statuto speciale (*province autonome di Trento e Bolzano/Bozen e Regione Friuli Venezia Giulia*) che operano una concorrenza disgregatrice delle comunità bellunesi poiché le condizioni economiche e sociali di territori uguali, ma con diverso ordinamento amministrativo, rendono impossibile la competizione nell'ambito delle attività agricole e dei servizi, con particolare riguardo alle attività turistiche. Questo spiega perché in provincia di Belluno ci sia il 50,4% di occupati nell'industria contro una media veneta del 36,2%, italiana del 28,5% (Bolzano ha una media del 24,1% e Trento del 27,2%) e perché gli occupati nei servizi sono una percentuale 48,6% nettamente più bassa della media veneta 60,6%, e nazionale 67,6% (Bolzano ha il 69,3% e Trento il 69%).

4) che la provincia di Belluno ospita una popolazione di lingua ladina, avente riferimenti storico e linguistici affini a quelli delle popolazioni ladine insediate nel territorio delle attuali Province autonome di Bolzano (val Gardena e Badia) e di Trento (val di Fassa). Questa minoranza (58.880 residenti e 1.860 Km<sup>2</sup> pari al 51% del territorio provinciale e al 28% della popolazione residente), ha con deliberazioni dei 39 Consigli Comunali, in recepimento alla legge n. 482 del 1999, affermato l'appartenenza del proprio comune all'area ladina (alcuni avevano già inserito la propria appartenenza all'area ladina negli statuti comunali in base alla

legge n. 241 del 1990). Diversamente dalle province autonome, nel bellunese questa minoranza non ha tutela, contravvenendo all'art 6 della Costituzione ed all'art. 2 della legge di attuazione n. 482/1999;

In questo contesto tre Comuni, Sappada, Farra e Tambre D'Alpago, con 5.617 residenti e 149,8 km<sup>2</sup> pari al 4% del territorio e il 2,6% della popolazione provinciale, sono di minoranza linguistica germanofona, tra essi Sappada, il 10 e 11 marzo del 2008 ha celebrato il referendum per richiedere il passaggio alla regione Friuli Venezia Giulia, conclusosi con una maggioranza pari al 95% dei voti espressi, corrispondenti al 71% del totale degli aventi diritto, recepito dalla Provincia di Udine e dal Consiglio regionale Veneto;

Altri tre Comuni, Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, e Colle Santa Lucia, con 7.898 residenti e 368 Km<sup>2</sup>, (pari al 10% della superficie provinciale e al 3,8% della popolazione provinciale), della ladinia ex asburgica o "sellana", hanno costituito storicamente parte integrante del territorio del Principato Vescovile e del Land Tirolo, tant'è che ancora oggi vige, per la proprietà immobiliare, il regime tavolare proprio dell'Impero austroungarico, e non il sistema dei registri immobiliari italiani. Il 28-29 ottobre 2007 si è tenuto un Referendum consultivo per chiedere il distacco dal Veneto e l'aggregazione alla Provincia autonoma di Bolzano. A Cortina d'Ampezzo ha votato il 70,18% degli aventi diritto, a Livinallongo del Col di Lana ha votato il 78,20%, a Colle Santa Lucia il 67,00%. I si hanno ottenuto sul totale degli aventi diritto il 53,71% a Cortina d'Ampezzo, il 67,59% a Livinallongo del Col di Lana e il 55,83% a Colle Santa Lucia. Tale richiesta era già stata avanzata nel 1947, 1964, 1973, 1974 e 1991. Il Governo italiano non ha ancora dato corso all'auspicato cambio di Regione e i comuni interessati l'hanno citato presso la Corte di Giustizia Europea.

In aggiunta a queste consultazioni referendarie riferibili a comunità tedescofono e ladine anche altri due Comuni della Provincia hanno chiesto il trasferimento in provincia di Trento con referendum svolti il 30 e il 31 ottobre 2005 a Lamon e il 9 ottobre 2006 a Sovramonte.

5) la provincia di Belluno ha, in diversi settori e ambiti, accordi di collaborazione economica e sociale con la provincia di Trento, con la quale c'è anche un protocollo d'intesa nell'ambito della Convenzione delle Alpi, (*convenzione recepita dal Parlamento Italiano con Legge 14 ottobre 1999, n. 403 GU n. 262 del 8.11.99*), nella quale si afferma che esiste: "il diritto delle popolazioni alpine di vivere e operare nelle Alpi, e di godere di pari opportunità all'interno delle Alpi e rispetto alla popolazione dei territori extra-alpini";

6) la provincia di Belluno ha la maggior parte del territorio Dolomitico (70%), riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'Unesco, e che partecipa con le provincie di Trento, Bolzano, Udine e Pordenone alla Fondazione "Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO" nata il 13 maggio 2010, che "ne cura lo sviluppo conservativo e durevole" e che all'art. 5 dello Statuto afferma che per raggiungere questo scopo, la Fondazione "promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare l'armonizzazione delle politiche di gestione del bene UNESCO di ciascun Ente". La perdita di sovranità della nostra provincia provocherebbe il risultato che province e regioni a statuto speciale prenderebbero provvedimenti con effetti su territori che non appartengono loro, senza l'accordo con organi di rappresentanza del territorio bellunese rendendo ancora più evidente il divario tra territori;

7) che la provincia di Belluno ha dinamiche demografiche involutive preoccupanti quali un saldo demografico naturale e totale negativi (-768 e -150 residenti l'anno), un tasso di crescita naturale negativo (-3,3, 85° posto tra le provincie italiane) un tasso di crescita totale negativo (-0,7, 87° posto tra le provincie italiane), un tasso di nuzialità (2,8, 97° posto tra le provincie italiane), fecondità e di natalità (8,1, 78° posto tra le provincie italiane) fra i più bassi d'Italia e del Veneto, un tasso d'invecchiamento (180) e l'indice di vecchiaia (22,8%) fra i più elevati d'Italia, che peggiorano tutti al crescere della quota dei Comuni, che sono chiari segni di indebolimento demografico delle comunità della montagna bellunese;

8) che la provincia di Belluno ha gravi dinamiche involutive economiche, avendo finora retto la concorrenza con privilegiati i vicini, grazie alla propria attività manifatturiera, nella quale ha il 50,4% degli addetti, che, per questo, ora soffre più di altre della recessione internazionale e della delocalizzazione delle aziende. I dati nel quarto trimestre 2011 dimostrano queste difficoltà: produzione -5,7%, fatturato -4,7%, fatturato turismo -7,9%, ordinativi -3,9,

occupazione -0,2%. La media dei disoccupati nel 2011 è stata di 8.027, con un incremento dell'11%, cui si devono sommare 2.166 persone in mobilità. Si registrano, inoltre, saldi negativi nella dinamica avviamenti-cessazioni in tutti i settori economici, dal 2009 al 2011. I dati citati sono tutti più negativi di quelli registrati nelle provincie a statuto speciale confinanti;

Queste sono le ragioni che, oggettivamente, pongono la provincia di Belluno in una condizione di rilevante divergenza rispetto alle situazioni nelle quali altre provincie italiane potrebbero rivendicare deroghe in base a una sola delle ragioni citate che, nel loro insieme, invece, giustificano una deroga per la nostra provincia.

## 2) Elementi politici a sostegno della deroga.

Ci sono altri motivi che supportano la richiesta di una deroga che non richiesta di privilegi o di presunte lesioni del principio d'uguaglianza ma la sua concreta applicazione ad un territorio già concretamente in condizioni di netto svantaggio territoriale.

A) La Provincia di Belluno è l'unica in Italia che abbia chiesto di poter svolgere un referendum per il suo trasferimento, come terza provincia autonoma, alla regione Trentino Alto Adige/Südtirol e che la richiesta di consultazione referendaria è stata dichiarata illegittima con ordinanza dell'11 aprile 2011 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Suprema Corte di Cassazione e che, contro tale ordinanza, la Provincia di Belluno ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex art. 8 e ss. del d.P.R. n. 1199 del 1971) per il suo annullamento, che la discussione non è ancora stata istruita presso il Consiglio di Stato, pur essendo stato presentato il 9 agosto 2011 e sostenuto, con documenti *ad audiendum*, da 37 Comuni e dalle tre Comunità Montane di Belluno-Ponte, dell'Alpago e Agordina; Qualsiasi sia il giudizio di ognuno su questa iniziativa essa manifesta indirettamente come le comunità bellunesi sentano di appartenere alle comunità delle Dolomiti e in generale al "popolo delle Alpi" e non comprendono come per motivi amministrativi si possa negare una così chiara manifestazione di volontà.

B) La Provincia di Belluno ha il proprio Consiglio Provinciale sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011 che (ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che ha nominato un Commissario diverso dall'ex Presidente della Provincia e che, perciò, è priva di rappresentanza politica e in questa difficile fase di transizione i Comuni devono svolgere azione di supplenza nel manifestare gli interessi dei cittadini;

C) La Provincia di Belluno è l'unica in Italia, oggetto di riordino, che, per effetto dell'art. 23 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 (*"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, GU n. 284 del 6 dicembre e successiva legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 214, GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276), ha subito la sospensione del diritto a eleggere il proprio Consiglio Provinciale fino al 31 marzo 2013. Tale sospensione è inaccettabile sul piano della rappresentanza democratico-elettiva di organi d'indirizzo delle articolazioni necessarie della Repubblica, di cui all'art. 114, comma 1, della Costituzione. Per questo privati cittadini hanno presentato ricorso al TAR per Veneto e al TAR per il Lazio, il 24 aprile 2012, con il patrocinio del Prof. Avv. Gabriele Leondini dell'Università degli Studi di Padova e dell'Avv. Giuliano Rizzardi del foro di Brescia, contro il Ministro dell'Interno e la Prefettura di Belluno, per l'annullamento del decreto del Ministro degli Interni 24/2/2012 e del decreto del Prefetto della provincia di Belluno 5/3/2012 prot. n. 3597, laddove, rispettivamente, hanno omesso di indire la consultazione per l'elezione diretta degli organi di governo della Provincia di Belluno e la convocazione dei relativi comizi elettorali. A questo ricorso hanno partecipato, con documenti *ad audiendum*, 14 Comuni e la Regione del Veneto. Il TAR Veneto con Ordinanza n. 806/2012 del 13 giugno ha riconosciuto la competenza del TAR Lazio che ha già istruito il ricorso fissando l'udienza per il 14 dicembre 2012. Anche in questo caso si possono avere opinioni diverse sulla opportunità del ricorso ma esso manifesta, in modo inequivocabile, la volontà di mantenere una struttura amministrativa provinciale in grado di agire nell'interesse di tutte le comunità bellunesi.

Per tutti questi motivi appare opportuno chiedere alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nelle more della costituzione del Comitato delle Autonomie locali, un progetto di riordino delle province venete, che mantenga l'esistenza della provincia di Belluno, entro il piano di riordino territoriale e amministrativo regionale per non lasciare al Governo il potere sostitutivo previsto all'art.17 comma 4 della legge 135/2012 (*Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle Regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime*);

## 1) Elementi giuridici a sostegno di una deroga.

C'è un altro elemento da considerare, che è la legittimità delle iniziative del Governo e il difficile scontro che si apre con le prerogative regionali del Veneto. Esso è importante da valutare perché permette alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, che è legittimata a farlo, di chiedere alla Giunta regionale di sollevare in via d'azione questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale in merito all'art. 17 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, per contrasto con gli artt. 3, 5, 114, 118, 133 della Costituzione. I motivi di illegittimità costituzionale sono i seguenti:

il metodo e i criteri usati per il riordino delle province sono definiti in modo unilaterale, contravvenendo ai principi costituzionali di ragionevolezza, di sussidiarietà verticale, di differenziazione ed adeguatezza (art 118, comma 1, Cost.), in contrasto con il principio supremo di riconoscimento e promozione delle autonomie locali territoriali (art.5 Cost.) La legge n. 135/2012 di conversione del decreto detto "Spending review" (art. 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini") è in contrasto con i contenuti del dettato costituzionale (artt. 114 e 118 Cost.) e non rispetta la forma richiesta per la modifica del territorio degli enti locali (art. 133, comma 1, Cost. laddove stabilisce che "Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione", applicabile anche in caso di riordino complessivo delle Province.

La determinazione del Consiglio dei Ministri dei criteri per il riordino delle province (*Criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95. Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24/07/2012*) è atto amministrativo, perciò non ha rango di legge ordinaria o costituzionale e, tuttavia, modifica con metodo irragionevole la struttura territoriale degli enti provinciali e la loro natura amministrativa stabilita nella carta Costituzionale. Basta rilevare come la provincia di Belluno con una densità pari a 58 abitanti per Km<sup>2</sup> dovrebbe avere, per rispettare i criteri del Governo, 6000 Km<sup>2</sup> di superficie, che è superata solo da 8 province italiane. Ciò significa che, con i criteri stabiliti e la densità tipica della montagna, in Italia ci sarebbero solo 8 province e questo quando in Italia ci sono 89 province con una superficie inferiore a quella di Belluno.

La legge 135/2012 nasce dalla conversione di un Decreto Legge, privo dei presupposti giustificativi di straordinarietà, urgenza e necessità (art. 77, comma 2, Cost.), non sanati dal successivo provvedimento legislativo di conversione (cfr. sent. n. 171/2007 e sent. n. 128/2008 Corte costituzionale).





*Consegnate  
alla Conferenza  
Permanente Difesa  
nelle sedute del 28 Settembre 2012*

Selvazzano Dentro, 24 settembre 2012

*CMS*

**Anci Veneto**

Prot. 00002783 del 25/09/2012



0107 - direttivo - presidenza

Egregio Signor  
**CLODOVALDO RUFFATO**  
Presidente del Consiglio Regionale del Veneto  
[clodovaldo.ruffato@consiglioveneto.it](mailto:clodovaldo.ruffato@consiglioveneto.it)

Egregio Signor  
**CARLO ALBERTO TESSERIN**  
[com.comsr.segreteria@consiglioveneto.it](mailto:com.comsr.segreteria@consiglioveneto.it)  
Presidente della Commissione Consiliare Statuto e Regolamento  
Regione Veneto

Egregio Signor  
**COSTANTINO TONIOLO**  
Presidente Prima Commissione Consiliare Affari Istituzionali  
Regione Veneto  
[com.com1.segreteria@consiglioveneto.it](mailto:com.com1.segreteria@consiglioveneto.it)


e.p.c.  
**Gent.me Signore Sindache  
Egredi Signori Sindaci**  
Del Comuni del Veneto  
Loro Indirizzi

Carissimi,

ho il piacere di unirVi il documento approvato all'unanimità dal nostro Direttivo inerente all'applicazione degli artt. 17 e 18 del D. L. 95 convertito nella Legge 135/2012.

Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e l'impegno che vorrete assicurare in merito.

Cordialmente.

  
IL PRESIDENTE  
Giorgio Dal Negro

*All/ c/s  
DM/ml*





Anci Veneto

Prot. 00002758 del 21/09/2012



0107 - direttivo - presidenza

Selvazzano Dentro, 18 settembre 2012

Il Direttivo dell'Anciveneto,

- . **evidenziata** l'audizione già avvenuta nelle scorse settimane presso le Commissioni Statuto ed Affari Istituzionali del Consiglio Regionale;
  - . **richiamato** l'incontro avvenuto in merito in sede di Conferenza permanente Regione/autonomie;
  - . **ricordato** che nell'incontro con i Sindaci di Belluno e nella seduta di sabato 15 u.s. nonché nella seduta odierna il Direttivo ha avuto modo di conoscere ed approfondire i contenuti della legge 135 e del DL 6 luglio 2012, n. 95 nonché aprire un approfondito dibattito in merito alla proposta di "riordinamento" delle province del Veneto;
- ad unanimità di voti** viene espresso il seguente orientamento:

- 1) non vi sono osservazioni per quanto concerne l'individuazione della città metropolitana;
  - 2) le province di Verona e Vicenza rientrano nei parametri individuati dalla normativa in parola perciò non vi sono osservazioni in merito;
  - 3) Per quanto concerne la Provincia di Treviso si ribadisce che l'attuale assetto territoriale risponde perfettamente al parametro inerente i cittadini residenti (i quali superano abbondantemente i 300.000 abitanti) mentre è lievemente inferiore al parametro dell'estensione territoriale (la differenza è - per difetto - di 23 Kmq.) Per tale motivo si esprime l'orientamento che la provincia rientri nel riordino mantenendo la sua integrità.
  - 4) Si prefigura un orientamento di accorpate le province di Padova e Rovigo (in sintonia anche con le dichiarazioni del Sindaco di Rovigo e della Presidente della provincia di Rovigo) evitando di "smembrare" il territorio della Provincia di Rovigo.
  - 5) Per quanto attiene la provincia di Belluno, si ricorda che negli atti parlamentari si fa cenno ad un'eccezione ai parametri di due province totalmente montane (Belluno e Sondrio) e quindi svincolarle dai limiti della popolazione e del territorio.
- Si ritiene che tale orientamento soddisfi le attese dei Comuni Veneti, attese che andremo a verificare nei prossimi giorni direttamente con i Comuni.

IL PRESIDENTE  
Giorgio Dal Negro

DM/ml

**ANCIVENETO**

Via Cesarotti, 17 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979033 - 331 8815257 E-mail: [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org) PEC: [anciveneto@pec.it](mailto:anciveneto@pec.it)

